

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **21 (ventuno)** - del mese di **marzo** alle ore **15:40** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano		
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario				PANARARI Cristian		
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta		No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		No
AGUZZOLI Fabrizio				RABITTI Annalisa		No
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca		No
SORAGNI Paola				TRIA Nicola		No
MELATO Matteo						
RINALDI Alessandro			Si			

Consiglieri **Presenti:** 21 Assessori presenti: 1
Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti: 3

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE**VISTI:**

1. Il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico (nel seguito, per brevità, anche "Regolamento Canone Unico"), attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/03/2021;
2. la legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 816 sostituisce alcune entrate degli enti locali con il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di nuova istituzione;
3. l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare in materia di entrate;
4. L'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
5. il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/3/2022;
6. L'art. 3 comma 5-*sexiesdecies* del D.L. 228/2021 come convertito dalla L. N. 15/2022 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/05/2022;
7. la delibera G.C. 26 del 22/02/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP ed in cui tra l'altro nelle premesse si dava atto che:
 - entro il termine di approvazione dei Bilanci dovranno essere approvate eventuali modifiche al regolamento e alle tariffe del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui commi 816-847 della Legge 160/2019;
 - che le previsioni di entrata del bilancio 2022 relative al canone unico patrimoniale (di cui alla L. 160/2019 art. 1 commi 816-836) sono state formulate in base all'andamento del primo anno di applicazione (2021) dei canoni suddetti e sulla base delle novità normative nel frattempo intervenute vedasi in particolare nel rispetto dei commi 831 (cavi e condutture) e 831 bis (servizi di pubblica utilità e reti di infrastrutture di comunicazione elettronica) disposte rispettivamente dalle disposizioni introdotte con il DL 146/2021 e dal DL 77/2021;

TENUTO CONTO dell'esperienza operativa del primo anno di applicazione nonché delle novità normative nel frattempo intervenute, si ritiene opportuno adeguare e modificare alcuni articoli del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. 160/2019 commi 816 e seguenti nei termini analiticamente o precisati nella parte dispositiva della presente delibera e che si sintetizzano come segue:

- all'art 1 Disposizioni Comuni e Regime transitorio - si ritiene opportuno adeguare il termine di pagamento ai tempi della modifica regolamentare che si sta affrontando, in quanto non sarà possibile inviare gli avvisi di pagamento del canone parte esposizione pubblicitaria prima dell'adozione del presente atto da parte del Consiglio Comunale e poi della successiva delibera da parte della Giunta delle tariffe e quindi si rinvia limitatamente al 2022 il termine di pagamento della prima o unica rata al 31 Maggio

- all'art 3 Disposizioni di carattere Generali - si precisa che le esclusioni dell'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al capo IV del Regolamento si applicano agli impianti provvisti di una autorizzazione rilasciata espressamente per la collocazione di un impianto pubblicitario.

- all'art 12 Modalità di applicazione del Canone - si precisa che le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili, che diffondono pubblicità in favore di soggetti diversi e sono collocati su un unico mezzo di supporto, costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari, chiarendo maggiormente quanto comunque già espresso nel testo vigente.

- all'art. 14 Criteri per la determinazione della tariffa del canone – si introduce una norma che impedisce che il canone per l'esposizione temporanea superi quello che sarebbe dovuto per l'intera annualità – si riduce il coefficiente da applicare quando il mezzo pubblicitario si trova su suolo pubblico – si esclude l'applicazione della maggiorazione per categoria di zona ai palloni frenati – si risolve una ambiguità sulla portata dei veicoli dell'impresa, precisando che una fascia è per portate non inferiori (anziché superiori) a 3,5 T.

- all'art. 15 Dichiarazioni – si corregge la data di scadenza che è ordinariamente prevista per il 30 aprile - si prevede che nel caso venga rilasciata una autorizzazione che permetta l'installazione di ulteriori mezzi pubblicitari, oppure di differenti mezzi in alternativa, la richiesta dell'autorizzazione equivale a dichiarazione per il primo mezzo pubblicitario e per il mezzo pubblicitario della dimensione minima autorizzata e che chi intenda esporre una pubblicità già autorizzata ma eccedente la minima permessa dall'autorizzazione, prima di esporre la pubblicità deve presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone. L'omissione è sanzionata a norma dell'art. 18 comma 3, per ciascun mezzo pubblicitario non dichiarato.

- all'art. 35 Passi carrai - si precisa che non sono assoggettati al canone di occupazione di suolo pubblico oltre ai passi carrai che abbiano una dimensione inferiore a mq. 1,5 anche i i passi carrai che ottemperano al pagamento del canone di concessione demaniale per ponte o utilizzo di area per svuoto sulla pubblica via.

- all'art. 36 Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di comunicazione- si precisa che le occupazioni di cui trattasi sono quelle su suolo pubblico – si recepisce inoltre quanto previsto dalla L. 77/2021 (art. 40 comma 5 ter) in merito all'importo del canone unico da applicare alle occupazioni in oggetto – si precisa che nel caso di rinnovi, si manterranno le singolarità delle concessioni così come originariamente rilasciate a favore dei soggetti titolari di occupazioni singole o di occupazioni multiple, se ancora presenti con i propri apparati di telecomunicazione al momento del rinnovo.

All'art. 37 Richiesta di occupazione - si precisa che possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto: a) gli esercizi di vicinato , regolarmente autorizzati o che hanno presentato la Scia per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari; b) le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari autorizzate all'attività di vendita al dettaglio; c) attività di panificazione e produzione prodotti da forno; Le occupazioni per il consumo sul posto devono avvenire esclusivamente sul fronte dell'attività e la relativa area non può superare il limite massimo di mq 10 con utilizzo di semplici arredi costituiti da soli tavoli e sedie nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti vigenti, senza coperture ne' delimitazioni laterali ne' pedane sopraelevate.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011,

riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni patrimoniali di cui alla L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, espresso dai dirigenti del Servizio Entrate Comunali, del Servizio Sportello Attività produttive e dal Servizio Patrimonio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art 239 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico integrando e modificando gli articoli come di seguito meglio specificato e riportato tra vecchio testo e nuovo testo:

Articolo 1 – Disposizioni comuni e Regime transitorio

Vecchio testo

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nel "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. I.D. n. 26 del 18/02/2019, e le disposizioni contenute nel "Regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27131/183 del 20/12/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso ed i procedimenti amministrativi non disciplinati dal presente Regolamento.
4. Continua ad applicarsi il regolamento "Piano Generale degli impianti pubblicitari e disciplina dei mezzi pubblicitari" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27877/10 del 01/02/2002, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le autorizzazioni, le concessioni e le dichiarazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente

regolamento.

6. Gli Uffici comunali competenti provvederanno all'esame della compatibilità delle previsioni di cui al presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'eventuale integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

7. Gli eventuali versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento. Nel caso di acconti superiori al dovuto si darà luogo a rimborso

8. Per il 2021 il pagamento della prima rata del canone potrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta effettuata dal Comune e comunque entro il 31/12/2021.

9. Il Comune di Reggio Emilia è soggetto promotore del Protocollo di intesa per l'attività di sensibilizzazione sulla parità e non discriminazione tra i generi nell'ambito della pubblicità ed ha sottoscritto il protocollo dell'Istituto dell'autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Come da direttiva Anci il Comune di Reggio Emilia accetta le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che prevede di adottare e far rispettare modelli di comunicazione commerciale che non contengano immagini di violenza contro le donne, non lesive della dignità e che evitino il ricorso a stereotipi di genere.

Nuovo testo con modifiche:

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le disposizioni contenute nel "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo Canone", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. I.D. n. 26 del 18/02/2019, e le disposizioni contenute nel "Regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27131/183 del 20/12/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso ed i procedimenti amministrativi non disciplinati dal presente Regolamento.

4. Continua ad applicarsi il regolamento "Piano Generale degli impianti pubblicitari e disciplina dei mezzi pubblicitari" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27877/10 del 01/02/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le autorizzazioni, le concessioni e le dichiarazioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Gli Uffici comunali competenti provvederanno all'esame della compatibilità delle previsioni di cui al presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'eventuale integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

7. Gli eventuali versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento. Nel caso di acconti superiori al dovuto si darà luogo a rimborso

8. Per il 2021 il pagamento della prima rata del canone potrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta effettuata dal Comune e comunque entro il 31/12/2021. **Per il 2022 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata di canone di esposizione pubblicitaria di cui all' art 16 è differita al 31 maggio**

9. Il Comune di Reggio Emilia è soggetto promotore del Protocollo di intesa per l'attività di sensibilizzazione sulla parità e non discriminazione tra i generi nell'ambito della pubblicità ed ha sottoscritto il protocollo dell'Istituto dell'autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Come da direttiva Anci il Comune di Reggio Emilia accetta le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, che prevede di adottare e far rispettare modelli di comunicazione commerciale che non contengano immagini di violenza contro le donne, non lesive della dignità e che evitino il ricorso a stereotipi di genere.

Articolo 3 – Disposizioni di carattere generale

Vecchio testo

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. L'esclusione si applica agli impianti la cui autorizzazione all'occupazione è stata rilasciata espressamente per la collocazione di un impianto pubblicitario.

Nuovo testo con modifiche

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. L'esclusione si applica **agli impianti provvisti di una autorizzazione rilasciata espressamente per la collocazione di un impianto pubblicitario.**

Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone

Vecchio testo

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva utilizzabile per l'apposizione di messaggi pubblicitari.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da

separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Nuovo testo con modifiche

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili, che diffondono pubblicità in favore di soggetti diversi e sono collocati su un unico mezzo di supporto, costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva utilizzabile per l'apposizione di messaggi pubblicitari.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Vecchio testo

1. Il canone di esposizione pubblicitaria si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, alle quali verranno applicati dei coefficienti base stabiliti nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe nell'ambito dei criteri minimi e massimi fissati al successivo comma 4.

2. Il canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti è dovuto per ogni anno civile o frazione di anno civile nel quale avviene l'esposizione. Per le esposizioni aventi inizio durante l'anno, solo per il primo anno l'importo del canone si determina in base ai mesi computando un dodicesimo di anno per ciascun mese e l'eventuale frazione come mese intero.

3. La graduazione delle tariffe è effettuata a partire dalla tariffa standard moltiplicata per un coefficiente base di cui al comma 1 e per ulteriori coefficienti definiti dalla Giunta sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) superficie del mezzo pubblicitario distinguendo tra :

- minima dimensione(fino ad 1 mq) con un coefficiente di sconto fissato dalla Giunta compreso tra 0,55 e 0,75

- dimensione normale (tra 1 e 5,5 mq. Per valori superiori a 5,5 si arrotonda al mq superiore) con coefficiente 1(pari quindi coefficiente base)

- media dimensione(trà 6 e 8,5 mq. Per valori superiori a 8,5 si arrotonda al mq superiore) con un moltiplicatore(supplemento) compreso tra 1,2 e 1,4

- grande dimensione (da mq 9) con un moltiplicatore (supplemento) compreso tra 1,4 e 1,6

b) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa. Per le tariffe luminose è definito un moltiplicatore compreso compreso tra 1,4 e 1,6 .Il

relativo moltiplicatore per la pubblicità opaca è 1

c) Categoria della località di esposizione; l'allegata tabella A "SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE" al presente Regolamento dettaglia le località ai fini dell' applicazione di un coefficiente maggiorato per la prima categoria ; la pubblicità visibile da una località con coefficiente più alto è considerata anch'essa collocata nella medesima località. Il coefficiente di maggiorazione della categoria 1^a (più elevata) dovrà essere compreso tra 1,5 e 2,5. Quello della categoria 2^a è 1

d) Installazione su suolo pubblico oppure privato. Nel caso di occupazione di suolo pubblico alle tariffe base moltiplicate per i coefficienti sopra determinati sarà applicato un ulteriore coefficiente moltiplicatore per utilizzo area pubblica con un valore compreso tra 2,3 e 2,7

e) tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato come meglio specificato al successivo comma 4

4. Sono distinte le seguenti tipologie di mezzi pubblicitari, a ciascuna delle quali si applicano i coefficienti per essa definiti:

a) PUBBLICITA' ORDINARIA: tutta la pubblicità visiva non ricompresa in altre categorie. Il coefficiente base è compreso tra un minimo di 0,40 e un massimo di 0,50 per la tariffa standard annua e compreso tra un minimo di 0,15 e un massimo di 0,25 per la tariffa standard giornaliera. Alla tariffa standard moltiplicata per il coefficiente base come sopra definito si applicheranno gli ulteriori coefficienti individuati dal comma 3;

b) PUBBLICITA' SU VEICOLI DELL'IMPRESA, distinguendo tra autoveicoli di portata superiore o inferiore a 3,5 T ed altri veicoli ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; si applicano coefficienti base rispettivamente tra 1,2 e 1,4; tra 0,7 e 0,9; tra 0,3 e 0,5 e si applica anche il coefficiente per luminosità di cui al comma 3 ; all'eventuale rimorchio è applicato lo stesso canone del veicolo principale, che con esso raddoppia; non è consentita l'applicazione temporanea

c) PANNELLI A PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA: tutti i sistemi programmabili nei quali è possibile variare il messaggio in maniera automatica; il coefficiente base è compreso tra 1,5 e 1,8 per la tariffa standard annua mentre il coefficiente base giornaliero è compreso tra 0,7 e 0,9; se la pubblicità è effettuata per conto proprio la tariffa è ridotta alla metà .Si applica il coefficiente per dimensioni superiori od inferiori al metro quadrato e quello per categoria di località di cui al comma 3;

d) PROIEZIONI LUMINOSE su schermi o pareti riflettenti; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 3,3 e 3,6 e si applicano anche i coefficienti di località di cui al comma 3 .La tariffa è soltanto temporanea per giornate o frazioni di esse;

e) AEROMOBILI soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 65 e 70

f) PALLONI FRENATI soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 40 e 45 e si applica il coefficiente di località di cui al comma 3

g) PUBBLICITA' AMBULANTE soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 2,7 e 3

5. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, nell' ambito dei criteri e dei coefficienti minimi e massimi indicati ai commi precedenti , sono definite e approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate le tariffe valide per l'anno precedente.

Nuovo testo con modifiche

1. Il canone di esposizione pubblicitaria si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, alle quali verranno applicati dei coefficienti base stabiliti nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe nell'ambito dei criteri minimi e massimi fissati al successivo comma 4.

2. Il canone per le esposizioni pubblicitarie permanenti è dovuto per ogni anno civile o frazione di anno civile nel quale avviene l'esposizione. Per le esposizioni aventi inizio durante l'anno, solo per il primo anno l'importo del canone si determina in base ai mesi computando un dodicesimo di anno per ciascun mese e l'eventuale frazione come mese intero.

2 bis. Le esposizioni di durata inferiore ad un anno solare sono temporanee e vi si applica la tariffa giornaliera. Il canone per ciascuna singola dichiarazione di pubblicità temporanea non può superare l'importo che si otterrebbe per l'esposizione annuale degli stessi mezzi.

3. La graduazione delle tariffe è effettuata a partire dalla tariffa standard moltiplicata per un coefficiente base di cui al comma 1 e per ulteriori coefficienti definiti dalla Giunta sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) superficie del mezzo pubblicitario distinguendo tra :

- minima dimensione(fino ad 1 mq) con un coefficiente di sconto fissato dalla Giunta compreso tra 0,55 e 0,75

- dimensione normale (tra 1 e 5,5 mq. Per valori superiori a 5,5 si arrotonda al mq superiore) con coefficiente 1(pari quindi coefficiente base)

- media dimensione(tra 6 e 8,5 mq. Per valori superiori a 8,5 si arrotonda al mq superiore) con un moltiplicatore(supplemento) compreso tra 1,2 e 1,4

- grande dimensione (da mq 9) con un moltiplicatore (supplemento) compreso tra 1,4 e 1,6

b) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa. Per le tariffe luminose è definito un moltiplicatore compreso compreso tra 1,4 e 1,6 .Il relativo moltiplicatore per la pubblicità opaca è 1

c) Categoria della località di esposizione; l'allegata tabella A "SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE" al presente Regolamento dettaglia le località ai fini dell'applicazione di un coefficiente maggiorato per la prima categoria ; la pubblicità visibile da una località con coefficiente più alto è considerata anch'essa collocata nella medesima località. Il coefficiente di maggiorazione della categoria 1^a (più elevata) dovrà essere compreso tra 1,5 e 2,5. Quello della categoria 2^a è 1

d) Installazione su suolo pubblico oppure privato. Nel caso di occupazione di suolo pubblico alle tariffa base moltiplicata per i coefficienti sopra determinati sarà applicato un ulteriore coefficiente moltiplicatore per utilizzo area pubblica con un valore compreso tra **1,8 e 2,3**

e) tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato come meglio specificato al successivo comma 4

4. Sono distinte le seguenti tipologie di mezzi pubblicitari, a ciascuna delle quali si applicano i coefficienti per essa definiti:

a) PUBBLICITA' ORDINARIA: tutta la pubblicità visiva non ricompresa in altre categorie. Il coefficiente base è compreso tra un minimo di 0,40 e un massimo di 0,50 per la tariffa standard annua e compreso tra un minimo di 0,15 e un massimo di 0,25 per la tariffa standard giornaliera. Alla tariffa standard moltiplicata per il coefficiente base come sopra definito si applicheranno gli ulteriori coefficienti individuati dal comma 3;

b) PUBBLICITA' SU VEICOLI DELL'IMPRESA, distinguendo tra autoveicoli **di portata superiore o non superiore** a 3,5 T ed altri veicoli ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; si applicano coefficienti base rispettivamente tra 1,2 e 1,4; tra 0,7 e 0,9; tra 0,3 e 0,5 e si applica anche il coefficiente per luminosità di cui al comma 3 ; all'eventuale rimorchio è applicato lo stesso canone del veicolo principale, che con esso raddoppia; non è consentita l'applicazione temporanea

c) PANNELLI A PROGRAMMAZIONE ELETTRONICA: tutti i sistemi programmabili nei quali è possibile variare il messaggio in maniera automatica; il coefficiente base è compreso tra 1,5 e 1,8 per la tariffa standard annua mentre il coefficiente base giornaliero è compreso tra 0,7 e 0,9; se la pubblicità è effettuata per conto proprio la tariffa è ridotta alla metà .Si applica il coefficiente per dimensioni superiori od inferiori al metro quadrato e quello per categoria di località di cui al comma 3;

d) PROIEZIONI LUMINOSE su schermi o pareti riflettenti; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 3,3 e 3,6 e si applicano anche i coefficienti di località di cui al comma 3 .La tariffa è soltanto temporanea per giornate o frazioni di esse;

e) AEROMOBILI soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 65 e 70

f) PALLONI FRENATI soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 40 e 45.

g) PUBBLICITA' AMBULANTE soltanto temporanea per giorno o frazione ed indipendentemente

dai messaggi e dalla superficie; il coefficiente base sulla tariffa giornaliera è compreso tra 2,7 e 3

5. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, nell'ambito dei criteri e dei coefficienti minimi e massimi indicati ai commi precedenti, sono definite e approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate le tariffe valide per l'anno precedente.

Articolo 15 – Dichiarazione

Vecchio testo

1. Qualora non abbia già informato il Comune dell'esposizione pubblicitaria mediante la presentazione di una pratica amministrativa, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il Comune potrà comunque chiedere informazioni integrative allo scopo dell'applicazione del canone.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se è stata presentata al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Negli anni successivi al primo il pagamento della pubblicità permanente è dovuto in assenza di alcuna comunicazione specifica riguardante l'esposizione della pubblicità.

Nuovo testo con modifiche

1. Qualora non abbia già informato il Comune dell'esposizione pubblicitaria mediante la presentazione di una pratica amministrativa, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il Comune potrà comunque chiedere informazioni integrative allo scopo dell'applicazione del canone.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se è stata presentata al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il **30 aprile** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Negli anni successivi al primo il pagamento della pubblicità permanente è dovuto in assenza di alcuna comunicazione specifica riguardante l'esposizione della pubblicità.

6. Qualora l'autorizzazione permetta l'installazione di ulteriori mezzi pubblicitari, oppure di differenti mezzi in alternativa, la richiesta dell'autorizzazione equivale a dichiarazione per il primo mezzo pubblicitario e per il mezzo pubblicitario della dimensione minima autorizzata. Chi intenda esporre una pubblicità già autorizzata ma eccedente la minima permessa dall'autorizzazione, prima di esporre la pubblicità deve presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone. L'omissione è sanzionata a norma dell'art. 18 comma 3, per ciascun mezzo pubblicitario non dichiarato.

Art. 35 - "Passi carrai"

Vecchio testo

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche, ovvero soggette a servitù di pubblico transito.

2. E' definito altresì quale passo carraio ogni accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento od alla circolazione di veicoli ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione.

3. La realizzazione e modifica dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, dei vigenti strumenti pianificatori vigente RUE, nonché degli appositi regolamenti tecnici di cui l'amministrazione potrà dotarsi.

4. Per ogni passo carrabile su strada comunale è dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico sull'area risultante dalla larghezza per la profondità convenzionale di un metro lineare. Sono compresi nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone i tratti di strada statali, regionali o provinciali, situati all'interno dei centri abitati. L'ammontare e le modalità di riscossione sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente. L'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso sono soggetti, in quanto compatibili, alle disposizioni del presente regolamento. Il pagamento del canone per occupazione permanente con passo carraio deve essere effettuato entro l'anno di riferimento della bollettazione. Al fine della applicazione del canone, la misura fisica del passo carraio viene arrotondata per difetto alla prima cifra decimale. A seguito apertura di nuovi passi carrabili il canone dell'anno in corso sarà pagato se l'autorizzazione è rilasciata nel primo semestre dell'anno.

5. Il soggetto passivo è il proprietario dell'area privata cui si accede attraverso passo carrabile. Nel caso che più proprietà/fondi si servano di un unico passo carraio/carrabile, il canone è dovuto in solido dai proprietari dell'area pertinenziale comune. In base al combinato disposto di cui agli articoli 1123, 1129, 1130 e 1131 del Codice Civile, per i passi carrai a servizio di aree condominiali, il pagamento del canone è richiesto direttamente all'amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso. Nel caso di più proprietari non rappresentati da amministratore, il bollettino sarà inviato al primo degli intestatari in ordine alfabetico. Nel caso di vendita dell'immobile, l'importo del canone è dovuto dal venditore per l'anno in corso se l'atto è stato stipulato nel primo semestre dell'anno di riferimento.

6. I proprietari delle aree pertinentziali ai passi carrai e gli Amministratori dei condomini, per le aree pertinentziali comuni ai passi carrai, hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio del Comune, per qualsiasi variazione della titolarità dell'immobile asservito dal passo carraio, entro un mese dalla intervenuta variazione.

7. Qualora l'occupazione sia superiore ai 10 metri lineari, la parte eccedente i 10 metri viene calcolata in ragione del 10%; per i passi carrai di accesso ai distributori di carburante il canone è ridotto nella misura del 30%.

8. Non sono soggetti al pagamento del canone relativo ai passi carrai gli accessi temporanei su strada in occasione di cantieri edili, gli accessi ai campi ad uso esclusivamente agricolo che non

siano afferenti ad immobili censiti, ovvero che non rappresentino accesso ad abitazioni dalla pubblica via, i passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, e loro consorzi degli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97 per le sole attività istituzionali. Ai fini del presente articolo non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti.

9. Non sono soggetti a canone i passi carrai che abbiano una dimensione inferiore a mq. 1,5 e i passi carrai che ottemperano al pagamento della quota alla Bonifica. Gli accessi alla proprietà privata posti a filo del manto stradale e privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico sono soggetti al canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche solo in presenza del cartello indicatore del divieto di sosta nella zona antistante.

10. Non è altresì assoggettato al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico il proprietario esclusivo dell'area pertinenziale al passo carraio che sia residente e sia portatore di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, in possesso del relativo contrassegno, purché il passo carraio sia specificatamente destinato al disabile stesso e ai familiari conviventi.

11. Gli accessi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285, "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni e integrazioni;

- esistenti e oggetto di dichiarazione di regolarizzazione effettuata dagli aventi titolo ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 33638 del 7/11/1994;

- esistenti e facenti parte di interventi edilizi già autorizzati e che rispettino quanto contenuto nel titolo abilitativo;

sono autorizzati nello stato di fatto esistente e pertanto possono essere mantenuti eventualmente in deroga alle disposizioni tecniche.

Qualora si manifestino situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale può imporre l'adeguamento previsto dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione. Il mancato adeguamento previsto dal punto precedente comporta il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento del passo carrabile.

12. Non possono in ogni caso essere mantenuti:

☞ i passi carrabili già oggetto di diniego alla data odierna o per i quali siano incorso le procedure sanzionatorie

☞ i passi carrabili non pertinenti a costruzioni dotate di titolo abilitativo alla data odierna.

13. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità ai sensi dell'art.1 comma 824 della Legge 160/2019 e quindi non saranno soggetti al pagamento al canone i passi carrabili per i quali è già stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Nuovo testo con modifiche

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche, ovvero soggette a servitù di pubblico transito.

2. E' definito altresì quale passo carraio ogni accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento od alla circolazione di veicoli ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione.

3. La realizzazione e modifica dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, dei vigenti strumenti pianificatori vigenti RUE, nonché degli appositi regolamenti tecnici di cui l'amministrazione potrà dotarsi.

4. Per ogni passo carrabile su strada comunale è dovuto il canone di occupazione di suolo

pubblico sull'area risultante dalla larghezza per la profondità convenzionale di un metro lineare. Sono compresi nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone i tratti di strada statali, regionali o provinciali, situati all'interno dei centri abitati. L'ammontare e le modalità di riscossione sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente. L'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso sono soggetti, in quanto compatibili, alle disposizioni del presente regolamento. Il pagamento del canone per occupazione permanente con passo carraio deve essere effettuato entro l'anno di riferimento della bollettazione. Al fine della applicazione del canone, la misura fisica del passo carraio viene arrotondata per difetto alla prima cifra decimale. A seguito apertura di nuovi passi carrabili il canone dell'anno in corso sarà pagato se l'autorizzazione è rilasciata nel primo semestre dell'anno.

5. Il soggetto passivo è il proprietario dell'area privata cui si accede attraverso passo carrabile. Nel caso che più proprietà/fondi si servano di un unico passo carraio/carrabile, il canone è dovuto in solido dai proprietari dell'area pertinenziale comune. In base al combinato disposto di cui agli articoli 1123, 1129, 1130 e 1131 del Codice Civile, per i passi carrai a servizio di aree condominiali, il pagamento del canone è richiesto direttamente all'amministratore del condominio, quale rappresentante dello stesso. Nel caso di più proprietari non rappresentati da amministratore, il bollettino sarà inviato al primo degli intestatari in ordine alfabetico. Nel caso di vendita dell'immobile, l'importo del canone è dovuto dal venditore per l'anno in corso se l'atto è stato stipulato nel primo semestre dell'anno di riferimento.

6. I proprietari delle aree pertinenziali ai passi carrai e gli Amministratori dei condomini, per le aree pertinenziali comuni ai passi carrai, hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio del Comune, per qualsiasi variazione della titolarità dell'immobile asservito dal passo carraio, entro un mese dalla intervenuta variazione.

7. Qualora l'occupazione sia superiore ai 10 metri lineari, la parte eccedente i 10 metri viene calcolata in ragione del 10%; per i passi carrai di accesso ai distributori di carburante il canone è ridotto nella misura del 30%.

8. Non sono soggetti al pagamento del canone relativo ai passi carrai gli accessi temporanei su strada in occasione di cantieri edili, gli accessi ai campi ad uso esclusivamente agricolo che non siano afferenti ad immobili censiti, ovvero che non rappresentino accesso ad abitazioni dalla pubblica via, i passi carrai dello Stato, delle Regioni, delle Province, e loro consorzi degli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", aventi diritto alle agevolazioni previste indicati nel D. L. 460/97 per le sole attività istituzionali. Ai fini del presente articolo non rientrano tra le attività istituzionali le attività commerciali, anche se organizzate dagli stessi soggetti.

9. Non sono soggetti a canone i passi carrai che abbiano una dimensione inferiore a mq. 1,5 e i passi carrai che ottemperano al pagamento **del canone di concessione demaniale per ponte o utilizzo di area per svuoto sulla pubblica via**. Gli accessi alla proprietà privata posti a filo del manto stradale e privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico sono soggetti al canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche solo in presenza del cartello indicatore del divieto di sosta nella zona antistante.

10. Non è altresì assoggettato al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico il proprietario esclusivo dell'area pertinenziale al passo carraio che sia residente e sia portatore di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, in possesso del relativo contrassegno, purché il passo carraio sia specificatamente destinato al disabile stesso e ai familiari conviventi.

11. Gli accessi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285, "Nuovo Codice della strada", e successive modificazioni e integrazioni;

- esistenti e oggetto di dichiarazione di regolarizzazione effettuata dagli aventi titolo ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 33638 del 7/11/1994;

- esistenti e facenti parte di interventi edilizi già autorizzati e che rispettino quanto contenuto nel titolo abilitativo;

sono autorizzati nello stato di fatto esistente e pertanto possono essere mantenuti eventualmente

in deroga alle disposizioni tecniche.

Qualora si manifestino situazioni di pericolo, l'amministrazione comunale può imporre l'adeguamento previsto dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione. Il mancato adeguamento previsto dal punto precedente comporta il venir meno dei requisiti necessari per il mantenimento del passo carrabile.

12. Non possono in ogni caso essere mantenuti:

⊖ i passi carrabili già oggetto di diniego alla data odierna o per i quali siano incorso le procedure sanzionatorie

⊖ i passi carrabili non pertinenti a costruzioni dotate di titolo abilitativo alla data odierna.

13. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità ai sensi dell'art. 1 comma 824 della Legge 160/2019 e quindi non saranno soggetti al pagamento al canone i passi carrabili per i quali è già stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

Articolo 36 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Vecchio testo

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, che può essere richiesta solo al termine della positiva conclusione dell'iter edilizio di competenza dei Servizi preposti.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cd. co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni con obbligo al capo concessionario di riconsegnare alla scadenza l'area debitamente ripristinata;
- b) in caso di esercizio del diritto di recesso, esso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 90 giorni e il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area debitamente ripristinata;
- c) contestualmente al rilascio della concessione l'occupante è tenuto presentare una cauzione di importo pari a un quarto della tariffa annuale dovuta a garanzia del rispetto degli impegni assunti.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari alla tariffa prevista dalla deliberazione di Giunta comunale sulla base delle zone individuate nella specifica articolazione territoriale di cui all'allegato C.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato sulla base delle tariffe di cui al comma precedente in ragione dei giorni di effettiva occupazione.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

7. La concessione sarà soggetta a registrazione con spese suddivise in parti uguali tra Amministrazione e Concessionario, rimanendo in capo a quest'ultimo le rimanenti spese

contrattuali.

8. Il presente articolo non si applica alle concessioni già rilasciate e ai conseguenti rinnovi richiesti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, ancorché successiva alla data di entrata in vigore.

Nuovo testo con modifiche

1. Ogni occupazione **su suolo pubblico** effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, che può essere richiesta solo al termine della positiva conclusione dell'iter edilizio di competenza dei Servizi preposti.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

- l'installazione **su suolo pubblico** dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- l'installazione **su suolo pubblico** dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità cd. co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni **presenti in sito, per ognuno a mezzo di specifiche concessioni**;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata minima 6 anni con obbligo al capo concessionario di riconsegnare alla scadenza l'area debitamente ripristinata;
- b) in caso di esercizio del diritto di recesso, esso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 90 giorni e il concessionario è tenuto a riconsegnare l'area debitamente ripristinata;
- c) contestualmente al rilascio della concessione l'occupante è tenuto presentare una cauzione di importo pari a un quarto della tariffa annuale dovuta a garanzia del rispetto degli impegni assunti.

4. **Stante la vigenza di norme sovraordinate al "Regolamento del canone unico patrimoniale di Comune di Reggio Emilia", approvato con Delibera di C.C. n.69 ID del 29/03/2021, il canone annuo relativo alle concessioni in oggetto è definito ex D.L. 77/2021 (art. 40 comma 5 ter) che ha modificato la Legge 160/2019 mediante inserimento all'art.1 del comma 831-bis.**

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato sulla base delle tariffe di cui al comma precedente in ragione dei giorni di effettiva occupazione.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

7. La concessione sarà soggetta a registrazione con spese suddivise in parti uguali tra Amministrazione e Concessionario, rimanendo in capo a quest'ultimo le rimanenti spese contrattuali.

8. Il presente articolo non si applica alle concessioni già rilasciate e ai conseguenti rinnovi richiesti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, ancorché successiva alla data di entrata in vigore.

9. **nel caso di rinnovi, si manterranno le singolarità delle concessioni così come originariamente rilasciate a favore dei soggetti titolari di occupazioni singole o di occupazioni multiple, se ancora presenti con i propri apparati di telecomunicazione al momento del rinnovo.**

Articolo 37 - Richiesta di occupazione.

Vecchio testo

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni di cui all'art. 32, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta dall'ufficio volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione e secondo le modalità stabilite dall'Ente. Devono essere acquisite tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta previsti dalla normativa vigente

2. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza:

a) per le occupazioni per lavori, cantieri, traslochi ecc. la domanda va presentata almeno 15 gg prima

b) per le domande relative alle distese la domanda va presentata almeno 30 gg prima dell'inizio del periodo richiesto

3. La domanda va presentata nelle modalità previste e pubblicizzate sul sito comunale e deve contenere, pena l'irricevibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale/ partita iva nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza della occupazione;

f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;

g) qualora trattasi di evento/manifestazione deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento/manifestazione con indicazione delle strutture/attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse;

h) nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc.) deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi come previsto al successivo comma 5 dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalità e i sistemi di chiusura e di sicurezza.

i) Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento.

4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

5. Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far sì che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici.

Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza. Non è consentita l'occupazione di aree pubbliche per eventi o feste private.

Nuovo testo con modifiche

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni di cui all'art. 32, deve presentare apposita domanda secondo la modulistica predisposta dall'ufficio volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione e secondo le modalità stabilite dall'Ente. Devono essere acquisite tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta previsti dalla normativa vigente

2. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento ,salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza:

a) per le occupazioni per lavori , cantieri,traslochi ecc. la domanda va presentata almeno 15 gg prima

b) per le domande relative alle distese la domanda va presentata almeno 30 gg prima dell'inizio del periodo richiesto

3. La domanda va presentata nelle modalita' previste e pubblicizzate sul sito comunale e deve contenere, pena l'irricevibilita' :

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale/ partita iva nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta individuata su apposita planimetria della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e la frequenza della occupazione;

f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;

g) qualora trattasi di evento/manifestazione deve essere presentata una relazione sintetica dell'evento/manifestazione con indicazione delle strutture/attrezzature che verranno installate su suolo pubblico e degli ingombri delle stesse;

h) nel caso di richiesta di occupazione per installazioni arredi (tavoli sedie ombrelloni ecc.) deve essere presentata una relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale dell'elemento di arredo utilizzato. Nel caso in cui non sia possibile ricoverare gli arredi in luoghi chiusi come previsto al successivo comma 5 dovranno essere indicati nella relazione tecnica le modalita' e i sistemi di chiusura e di sicurezza .

i) Atti di assenso o autorizzazione previste dalle diverse norme di riferimento.

4. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

5 Gli arredi dovranno essere resi inutilizzabili ogni sera o ogni giorno al momento della rimozione della distesa secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti-comunali; gli esercenti si impegnano a mantenere le condizioni di decoro e di rispetto dei luoghi di valenza storico artistica e a far si che gli arredi non interferiscano con le strutture murarie e architettoniche degli edifici .

Quando non sia possibile rimuovere gli ombrelloni questi dovranno essere chiusi e messi in condizione di sicurezza. Non e' consentita l'occupazione di aree pubbliche per eventi o feste private.

6. Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto

a) gli esercizi di vicinato , regolarmente autorizzati o che hanno presentato la Scia per l'avvio dell'attività', per la vendita di prodotti alimentari

b) le attività' artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari autorizzate all'attività' di vendita al dettaglio

c)attività' di panificazione e produzione prodotti da forno

Le occupazioni per il consumo sul posto devono avvenire esclusivamente sul fronte dell'attività' e la relativa area non puo' superare il limite massimo di mq 10 con utilizzo di semplici arredi costituiti da soli tavoli e sedie nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti vigenti, senza coperture ne' delimitazioni laterali ne' pedane sopraelevate

Articolo 64 - Disposizioni finali

Vecchio testo

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.**

Nuovo testo con modifiche

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore il 1 gennaio 2022.**

2) di applicare le modifiche delle disposizioni regolamentari dal 1° gennaio 2022;

3) di dare atto che il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche di cui al punto 1) risulta come da **Allegato A)** alla presente delibera;

4) di dichiarare ai sensi dell'art 134 comma 4° del d.lgs 267/200 immediatamente eseguibile la sua esposta deliberazione come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto, in modo che la Giunta Comunale possa deliberare le tariffe del canone nell'ambito dei criteri e dei coefficienti minimi e massimi fissati nel presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano